Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2016/0223(COD)

6.3.2017

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
(COM(2016)0446 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD))

Relatore per parere: Brando Benifei

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di riforma del sistema europeo comune di asilo è intesa a sviluppare una politica migratoria dell'UE più sostenibile, più equa e olistica, basata sui principi dell'equa ripartizione della responsabilità e della solidarietà tra gli Stati membri.

Fatti salvi gli sforzi legislativi e politici profusi negli anni passati a livello europeo e di Stati membri, rimangono ancora diversi aspetti da affrontare con riguardo al buon funzionamento del sistema di asilo al fine di rispondere in maniera efficace alla crisi dei rifugiati. In particolare, permangono differenze per quanto concerne le norme e i criteri per la concessione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, i tassi di riconoscimento tra i diversi Stati membri nonché l'insieme di diritti e obblighi riconosciuti ai beneficiari. La Commissione propone di introdurre un regolamento che abroghi la precedente rifusione della direttiva qualifiche, incrementando di conseguenza il potenziale di armonizzazione dei nuovi strumenti comuni europei. Secondo il relatore, è essenziale che le riforme in tale settore conseguano l'obiettivo principale di migliorare la situazione attuale; tali riforme dovrebbero essere intese come un passo avanti per quanto riguarda i diritti effettivamente riconosciuti alle persone che necessitano di protezione, e non solo come una mera riorganizzazione amministrativa e funzionale o come una razionalizzazione delle norme, delle pratiche e delle procedure.

A tal fine, è fondamentale che la società offra possibilità di inclusione sociale e di integrazione nel mercato del lavoro ai beneficiari di protezione internazionale.

Nel suo progetto di parere, il relatore propone dunque una serie di emendamenti volti a garantire che la legislazione dell'UE consenta di sfruttare al massimo le potenzialità di tali prospettive di integrazione. In primo luogo, ciò significa allineare i diritti riconosciuti ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria, come già avviene in alcuni Stati membri, dal momento che tale distinzione spesso si basa sul discutibile presupposto che la protezione necessaria abbia un carattere più temporaneo. In termini pratici, questa divisione non solo comporta inutili difficoltà amministrative, ma rischia di compromettere direttamente le possibilità di integrazione, ad esempio in caso di permesso di soggiorno o di lavoro (spesso intrinsecamente correlati) di durata eccessivamente breve o qualora il rinnovo di tale permesso di soggiorno sia legato a una revisione dello status di protezione, il che risulta altrettanto oneroso e inutile. Per simili ragioni, il relatore propone di eliminare dal testo la possibilità per gli Stati membri di limitare a quanto strettamente necessario l'assistenza sociale a favore dei beneficiari di protezione sussidiaria.

La Commissione autorizza gli Stati membri a rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, formazione professionale e altre misure legate all'occupazione, per i beneficiari di protezione internazionale, in modo da facilitarne l'integrazione nella società. Tale approccio può essere considerato un valido strumento per trasformare le sfide a breve termine della migrazione in un'opportunità per la società nel suo insieme, ma nel contempo è necessario precisare che tali misure devono essere gratuite, disponibili e facilmente accessibili e devono sempre tenere conto dei diritti e dei valori dei beneficiari di protezione. Occorre inoltre garantire che la mancata o parziale partecipazione a tali misure non pregiudichi lo status di protezione della persona interessata, in quanto ciò costituirebbe automaticamente una violazione del diritto internazionale dei rifugiati.

Infine, il relatore non condivide l'approccio punitivo adottato dalla Commissione per

regolamentare i movimenti secondari, ritenendo più opportuno creare un sistema di possibili incentivi a rimanere nello Stato che ha accordato la protezione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ***ridurre gli incentivi alla circolazione all'interno dell'Unione europea*** e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.	(1) Si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta[31] (rifusione). Al fine di garantire l'armonizzazione e una maggiore convergenza delle decisioni in materia di asilo e del contenuto della protezione internazionale così da ***incoraggiare i beneficiari di protezione internazionale a rimanere nello Stato membro che ha concesso loro protezione*** e assicurare la parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale, è opportuno abrogare la richiamata direttiva e sostituirla con un regolamento.
[31] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.	[31] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.	(3) Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del CEAS, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze***, unitamente al fatto che negli Stati membri le situazioni macroeconomiche e inerenti al mercato del lavoro variano notevolmente,*** sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema	(4) Nella comunicazione del 6 aprile 2016[32] la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema

sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa ***propone inoltre*** un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.	sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016[33] di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa***, tuttavia, omette di proporre*** un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.
[32] COM (2016) 197 final.	[32] COM (2016) 197 final.
[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.	[33] EUCO 19.02.2016, SN 1/16.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri***, nei casi in cui tali movimenti possano essere dovuti alla diversità delle misure giuridiche nazionali adottate per recepire la direttiva qualifiche sostituita dal presente regolamento***.	(8) L'ulteriore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe inoltre contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale***,*** ***comprese quelle intese a scoraggiare i movimenti secondari***.	(10) Ai candidati idonei al reinsediamento dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza dovrebbero applicarsi le disposizioni del presente regolamento sul contenuto della protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'attuazione delle norme stabilite nel regolamento, in particolare quegli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa per lo più della loro situazione geografica o demografica.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente ***l'omosessualità***, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate ***sugli omosessuali*** e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali.	(29) In conformità con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel valutare le domande di protezione internazionale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero usare metodi per valutare la credibilità del richiedente che rispettino i diritti della persona garantiti dalla Carta, in particolare il diritto alla dignità umana e il rispetto della vita privata e familiare. Per quanto riguarda specificamente ***l'orientamento sessuale e l'identità di genere***, la valutazione individuale della credibilità del richiedente non dovrebbe basarsi su nozioni stereotipate ***in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere*** e il richiedente non dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dettagliato o prove riguardo alle sue pratiche sessuali. ***Inoltre, le autorità nazionali competenti non dovrebbero dedurre che le dichiarazioni del richiedente mancano di credibilità per il semplice motivo che il richiedente non ha fatto riferimento ai propri orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali quando ha precisato, per la prima volta, i dettagli della sua persecuzione.***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ***per la prima volta*** ai beneficiari di protezione internazionale ***o rinnovati*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento	(37) Il permesso di soggiorno e i documenti di viaggio rilasciati ai beneficiari di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rispettare le

dovrebbero rispettare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.	norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, rispettivamente.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status ***al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e del primo e secondo rinnovo del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria, e*** quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.	(39) Al fine di stabilire se i beneficiari di protezione internazionale continuino ad avere bisogno di protezione, le autorità accertanti dovrebbero riesaminarne lo status quando l'analisi comune e gli orientamenti sulla situazione nel paese di origine forniti a livello dell'Unione dall'Agenzia e dalle reti europee per le informazioni sui paesi d'origine conformemente agli articoli 8 e 10 del regolamento[37] denotano un cambiamento significativo rilevante nel paese di origine del beneficiario.
[37] COM(2016)271 final.	[37] COM(2016)271 final.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) I beneficiari di protezione	(42) I beneficiari di protezione

internazionale dovrebbero soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen[38] e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[39]. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato[40], e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.	internazionale dovrebbero ***essere incoraggiati a*** soggiornare nello Stato membro che ha concesso la protezione. I beneficiari che sono in possesso di un documento di viaggio valido e di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che applica integralmente l'acquis di Schengen dovrebbero poter entrare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, conformemente al codice frontiere Schengen[38] e all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen[39]. I beneficiari di protezione internazionale possono parimenti chiedere di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso la protezione, conformemente alle pertinenti norme dell'UE, segnatamente quelle sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro altamente specializzato[40], e alle norme nazionali; ciò non implica tuttavia alcun trasferimento della protezione internazionale e dei diritti connessi.
[38] Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.	[38] Regolamento (CE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.
[39] Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.	[39] Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
[40] COM (2016) 378 final.	[40] COM (2016) 378 final.
	Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per ***scoraggiare i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea è opportuno modificare la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo onde prevedere che il periodo di cinque anni al termine del quale*** i beneficiari di protezione internazionale ***hanno titolo*** a ***beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo ricominci a decorrere qualora l'interessato sia individuato in uno*** Stato membro ***diverso da quello*** che ***gli*** ha concesso ***la*** protezione ***internazionale privo del diritto di soggiornarvi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione o nazionale***.	(44) Per ***incoraggiare*** i beneficiari di protezione internazionale a ***rimanere nello*** Stato membro che ha concesso ***loro tale*** protezione***, la durata dei permessi di soggiorno dovrebbe essere armonizzata fissando un periodo di tempo adeguato***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale ***dovrebbe*** essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.	(47) Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale ***può*** essere subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda le opportunità di formazione occupazionale ***e*** la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.	(49) Affinché i beneficiari di protezione internazionale possano far valere effettivamente i diritti e i benefici sanciti dal presente regolamento, è necessario tenere conto delle loro particolari esigenze e degli specifici problemi di integrazione cui devono far fronte e facilitarne l'accesso ai diritti ***e alle misure*** connessi all'integrazione, in particolare per quanto riguarda ***l'istruzione e*** le opportunità di formazione occupazionale**,** la formazione professionale e l'accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri, a causa in particolare della mancanza di prove documentali e dei mezzi per sostenere le spese delle procedure di riconoscimento.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. ***Tuttavia, per quanto riguarda i beneficiari di protezione sussidiaria gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità per limitare tali diritti alle prestazioni essenziali, da intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia o di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini conformemente al diritto nazionale.*** Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero	(51) Inoltre, per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari di protezione internazionale assistenza sociale senza discriminazioni. Al fine di facilitare l'integrazione, gli Stati membri dovrebbero poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione***, purché tali misure siano facilmente accessibili, disponibili e gratuite***.

poter subordinare l'accesso a determinati tipi di assistenza sociale previsti dal diritto nazionale***, sia per i rifugiati che per i beneficiari*** di protezione sussidiaria, all'effettiva partecipazione del beneficiario alle misure di integrazione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali.	(53) Al fine di facilitarne l'integrazione nella società, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero poter accedere a misure di integrazione, secondo modalità fissate dagli Stati membri. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione alle misure di integrazione, quali corsi di lingua, corsi di integrazione civica, formazione professionale e altri corsi professionali***, purché tali misure di integrazione siano facilmente accessibili, disponibili e gratuite***. ***La partecipazione alle misure in oggetto non dovrebbe mai arrecare pregiudizio ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e non dovrebbe mai costituire motivo di revisione, revoca, cessazione, rifiuto o mancato rinnovo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.***

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un rifugiato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) al momento del primo e del secondo rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato a un beneficiario di protezione sussidiaria.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale ***è*** subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.	3. Nei limiti derivanti dagli obblighi internazionali, la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione e sicurezza sociale ***può essere*** subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di ***tre*** anni, rinnovabile per periodi di ***tre*** anni.	(a) Per i beneficiari dello status di rifugiato il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di ***cinque*** anni, rinnovabile per periodi di ***cinque*** anni.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di ***un anno***, rinnovabile per periodi di ***due*** anni.	(b) Per i beneficiari dello status di protezione sussidiaria il permesso di soggiorno ha un periodo di validità di ***cinque anni***, rinnovabile per periodi di ***cinque*** anni.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;	(a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento, l'orario di lavoro, ***il congedo di maternità,*** le ferie e i giorni festivi, nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;	(b) la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i ***diritti e i*** vantaggi che ne derivano;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;	(c) ***l'istruzione e*** le opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale, compresi corsi di aggiornamento delle competenze e tirocinio sul luogo di lavoro;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione.	L'accesso a determinate prestazioni di assistenza sociale previste dal diritto nazionale può essere subordinato all'effettiva partecipazione del beneficiario di protezione internazionale a misure di integrazione***, che sono gratuite, disponibili e facilmente accessibili***.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale concessa ai beneficiari di protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini ***dello Stato membro che ha concesso la protezione***.	2. Ai beneficiari di protezione internazionale con esigenze particolari, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, inumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato, è fornita adeguata assistenza sanitaria, ivi incluso, se necessario, il trattamento dei disturbi mentali, secondo le stesse modalità previste per i cittadini.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione.	2. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la partecipazione a misure di integrazione***, a condizione che le misure di integrazione in questione siano facilmente accessibili, gratuite e tengano conto delle esigenze particolari del beneficiario di protezione internazionale. La partecipazione alle misure di integrazione non arreca pregiudizio ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e non costituisce motivo di revisione, revoca, cessazione, rifiuto o mancato rinnovo dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e dei relativi diritti e obblighi***.

Or. en